

CARTA FLASH NOMINATIVA

Queste norme si riferiscono alla seguente carta prepagata (UBI Banca): **CARTA LIKE**

NORME CONTRATTUALI

Avvertenza

Il testo qui pubblicato comprende:

- le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo datata 15 gennaio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
 - le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
- Intesa Sanpaolo applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.

Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo.

articolo 1 – Definizioni

1. Nel presente contratto si intende per:

Autenticazione forte	un'autenticazione del Titolare basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Titolare conosce, es. PIN), del possesso (qualcosa che il Titolare possiede, es. Carta) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza il Titolare, es. impronta digitale) che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione
Banca	la Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che stipula il presente contratto
Banca del Gruppo	banca del Gruppo Intesa Sanpaolo (diversa dalla Banca) presso cui è possibile effettuare alcune attività previste in questo contratto; l'elenco aggiornato delle Banche del Gruppo è indicato nel Foglio Informativo della Carta
Carta	la carta prepagata Flash Nominativa emessa su richiesta del Titolare in base al presente contratto;
Dati della Carta	il numero identificativo (codice PAN), il codice di sicurezza CVV2 e la data di scadenza della Carta indicati sul Supporto plastico e nell'apposita sezione del Servizio a distanza della Banca di cui il Titolare è utente
Dispositivo mobile	apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti tramite il "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile"
Esercenti	esercenti convenzionati presso cui la Carta è utilizzabile
Filiale	filiale della Banca che stipula questo contratto
Operazioni	operazioni di prelievo di contante o operazioni di pagamento (incluse le richieste di contante tramite il "Servizio Cash back") effettuabili mediante la Carta; sono inoltre inclusi gli invii di denaro ricevuti tramite il "Servizio di ricezione denaro"
PIN	codice personale segreto attribuito alla Carta
POS	l'apparecchiatura installata presso gli Esercenti per l'utilizzo della Carta, mediante la quale avvengono le Operazioni di pagamento (incluse le richieste di contante tramite il "Servizio Cash back")
Sito	sito internet della Banca
Servizio a distanza:	servizio della Banca, a cui il Titolare può aderire, che consente al Titolare di comunicare con la Banca mediante collegamento telematico o telefonico (es. internet banking). Le modalità di utilizzo del servizio sono indicate nella relativa guida disponibile sul Sito
Supporto plastico	il supporto fisico fornito dalla Banca su richiesta del Titolare, nel formato standard o personalizzato, per l'utilizzo della Carta presso POS e sportelli automatici abilitati

Terza Parte	prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta servizi di informazione sui conti
Titolare	persona fisica che chiede l'emissione della Carta da intestare a sé medesima

articolo 2 – Caratteristiche della Carta

1. La Carta può essere richiesta:

- priva di Supporto plastico (cd. carta virtuale), se il Titolare è utente del Servizio a distanza della Banca e ha collegato la Carta a detto Servizio; oppure
- con Supporto plastico. Il Supporto plastico può essere richiesto contestualmente alla sottoscrizione di questo contratto o in un momento successivo mediante richiesta scritta in filiale o tramite il Servizio a distanza, se previsto dalle funzionalità del medesimo.

2. La Carta consente al Titolare di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa. In particolare consente di effettuare:

- pagamenti, anche su internet, presso gli Esercenti;
- ricariche delle carte prepagate emesse dalla Banca indicate nel Foglio Informativo;
- prelievi di contante;
- richiedere contante tramite il Servizio di Cash back di cui all'art. 8bis;
- ricevere invii di denaro tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 6bis.

3. La Carta è utilizzabile entro il limite dell'importo caricato sulla Carta stessa ed entro gli specifici limiti di prelievo e di pagamento indicati in contratto.

4. La Carta è utilizzabile fino alla data di scadenza indicata all'interno dell'apposita sezione del Servizio a distanza della Banca cui la Carta è collegata e sul Supporto plastico. La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca, anche nel caso in cui sia stato richiesto il Supporto plastico.

Se il Titolare:

- ha richiesto il Supporto plastico nel formato standard, il Supporto plastico sostitutivo viene sempre prodotto nello stesso formato;
- ha richiesto il Supporto plastico nel formato personalizzato, il Supporto plastico sostitutivo viene prodotto nel formato standard, salvo esplicita richiesta del Titolare di un Supporto plastico sostitutivo nel formato personalizzato; questa richiesta può essere effettuata entro 120 giorni precedenti la scadenza della Carta;

E' previsto un costo di riemissione indicato nella sezione A di questo contratto. La Carta e, ove richiesto, il Supporto plastico non vengono sostituiti automaticamente dalla Banca se la Carta, 60 giorni prima della data di scadenza, risulta inutilizzata da oltre sei mesi o se il Titolare non abbia provveduto al pagamento di tutto quanto nel frattempo dovuto alla Banca; verificandosi una di tali condizioni, il contratto cessa alla data di scadenza della Carta.

articolo 3 - Titolarità della Carta

1. Se il Titolare della Carta è un minore, il legale rappresentante che ne chiede l'emissione:

- autorizza il minore a effettuare le operazioni previste dal presente contratto, comprese quelle di prelievo e di pagamento, con esonero della Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- assume i diritti, le facoltà, gli obblighi e gli oneri attribuiti dal presente contratto, fino al compimento della maggiore età del Titolare; in caso di contratto sottoscritto da ambedue i genitori, i suddetti diritti e facoltà possono essere esercitati da ciascun genitore in via disgiunta.

2. La Carta può essere utilizzata solo dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi.

articolo 4 – Consegna e custodia dei Dati della Carta, del Supporto plastico e del PIN

1. La Banca consegna il Supporto plastico ed il PIN al Titolare. Il Titolare può scegliere di ricevere il Supporto plastico in una filiale della Banca o per posta. Il Titolare, non appena in possesso del Supporto plastico, deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto.

2. Il Titolare, non appena li riceve, deve custodire con ogni cura il Supporto plastico, i Dati della Carta ed il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- -mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sul Supporto plastico;
- utilizzare il Supporto plastico, i dati della Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
- custodire separatamente il Supporto plastico (o, in caso di cd. carta virtuale, i Dati della Carta) e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
- utilizzare il Supporto plastico, i Dati della Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare tue informazioni personali o i dati della Carta);
- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul Sito (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza

per la segnalazione di cui al successivo articolo 12; verificare spesso i movimenti e il saldo della Carta).

articolo 5 – Utilizzo della Carta – Utilizzo della Carta all'estero - Sostituzione della Carta – Successive comunicazioni del PIN - Informazioni preliminari all'esecuzione di Operazioni

1. Le modalità di utilizzo della Carta sono indicate nel presente contratto e nelle istruzioni operative consultabili sul Sito.

2. La Carta è utilizzabile anche all'estero ove sono disponibili i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti. Tuttavia, per le Operazioni presso sportelli automatici e per quelle presso Esercenti non effettuate su internet (cd. Operazioni tramite POS fisici):

- la Carta, appena emessa, è automaticamente utilizzabile all'estero solo nei Paesi tempo per tempo indicati nell'elenco riportato sul Foglio Informativo della Carta (cd. "Profilo Limitato");
- successivamente all'emissione il Titolare può chiedere di estendere l'utilizzo della Carta all'estero in tutti gli altri Paesi (cd. "Profilo Mondo"); inoltre, in ogni momento il Titolare può modificare l'operatività scelta passando dal Profilo Limitato al Profilo Mondo e viceversa; nella richiesta il Titolare può indicare che il profilo scelto sia applicato per un periodo di tempo determinato con un minimo di un giorno.

La richiesta può essere effettuata dal Titolare:

- telefonando al numero telefonico comunicato dalla Banca;
- tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata;
- tramite richiesta scritta in Filiale;

La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca; la richiesta è efficace fino all'eventuale termine indicato o fino alla successiva richiesta di modifica;

- se la Carta è utilizzata fuori dall'area geografica consentita, l'Operazione non viene eseguita; la Banca può segnalare al Titolare tale utilizzo mediante un messaggio SMS al numero dell'utenza cellulare fornito dal Titolare stesso, nonché contattare per telefono il Titolare; nel corso di questa telefonata il Titolare può fare la richiesta di estensione di utilizzo.

3. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature sulle quali la Carta è utilizzabile, il Titolare è obbligato a non effettuare Operazioni e così pure in caso di deterioramento o danneggiamento del Supporto plastico; in quest'ultimo caso il Titolare deve consegnare il Supporto plastico alla Banca nello stato in cui si trova.

4. La Banca si riserva di sostituire il Supporto plastico, il PIN e i Dati della Carta per ragioni di efficienza o di sicurezza. La sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.

5. In caso di dimenticanza del PIN il Titolare può chiedere che gli sia comunicato il PIN dimenticato; la richiesta può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- personalmente in Filiale;
- tramite il Servizio a distanza a cui la carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.

La richiesta non comporta il blocco della Carta.

6. Prima della esecuzione di un'Operazione il Titolare può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese dell'Operazione stessa. La Banca fornisce le informazioni in Filiale verbalmente.

7. Il Titolare prende atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento del Supporto plastico, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento a cui la Carta è collegata. In questo modo gli Esercenti a cui il Titolare ha comunicato i Dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta.

articolo 6 - Caricamento della Carta

1. Per poter utilizzare la Carta, deve essere caricato sulla Carta stessa un importo monetario in euro, entro il valore massimo indicato in contratto.

2. Il caricamento può essere effettuato, anche da un terzo, con una delle modalità indicate nella tabella di seguito riportata. Inoltre sul Foglio Informativo della Carta sono indicate eventuali ulteriori modalità per il caricamento rese disponibili tempo per tempo presso soggetti terzi in forza di appositi accordi stipulati dalla Banca.

Dove	Come
Presso uno sportello automatico abilitato della Banca o delle Banche del Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> • con una carta di pagamento, anche non emessa dalla Banca, abbinata ai circuiti indicati sullo sportello automatico • in contanti, presso gli sportelli automatici abilitati che consentono tale opzione. A tal fine è necessario l'utilizzo del Supporto plastico e del PIN.

<p>Presso le filiali della Banca</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in contanti • mediante addebito in conto corrente (solo presso la filiale ove il conto è intrattenuto) • mediante addebito su altra carta prepagata emessa dalla Banca o da una Banca del Gruppo indicata nel Foglio Informativo; <p>mediante pagamento POS con altra carta di pagamento abilitata indicata nel Foglio Informativo</p>
<p>Tramite il Servizio a distanza della Banca o di una Banca del Gruppo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • con addebito su un conto corrente, su una carta "Superflash" o su altra carta abilitata indicata sul Foglio Informativo

La Carta può altresì essere caricata anche da un terzo:

- mediante bonifici in euro disposti indicando l'IBAN della Carta stessa;
- attivando il servizio di ricarica automatica, che comporta il caricamento di un importo fisso, indicato dal soggetto richiedente la ricarica, quando il saldo della Carta scende al di sotto di un determinato importo stabilito da tale soggetto. Le caratteristiche del servizio di ricarica automatica sono descritte nel Foglio Informativo della Carta.

3. L'importo dell'operazione è caricato sulla Carta non appena è ricevuto dalla Banca, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

4. Se l'importo dell'operazione di caricamento determina il superamento del valore massimo della Carta, la Banca non esegue l'accredito o lo esegue parzialmente, provvedendo ad avvisare il Titolare dell'esito dell'operazione. Resta fermo quanto previsto per gli accrediti ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 6bis.

5. L'importo caricato sulla Carta si riduce a seguito degli utilizzi effettuati, nonché per l'addebito degli importi dovuti alla Banca in base al presente contratto.

6. Gli importi caricati sulla Carta sono infruttiferi.

articolo 6bis - Servizio di ricezione denaro

1. Il servizio consente di ricevere tramite la Carta gli invii di denaro disposti dai seguenti soggetti pagatori in Italia e all'estero:

- titolari di carte operanti su un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano anche abilitate all'invio di denaro tramite il servizio;
- Esercizi convenzionati per un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano abilitati all'invio di denaro tramite il servizio

Il Titolare per poter ricevere il denaro tramite il servizio deve comunicare al pagatore il codice identificativo della Carta (PAN) e il proprio nome e cognome.

2. L'importo dell'Operazione viene accreditato sulla Carta dalla Banca subito dopo aver ricevuto conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita.3. La Banca respinge l'Operazione e non accredita il relativo importo sulla Carta nei seguenti casi:

- l'importo dell'Operazione supera i limiti massimi del servizio tempo per tempo stabiliti dai circuiti di pagamento; tali limiti sono indicati nel Foglio Informativo della Carta e non sono modificabili dal Titolare; la Banca può modificare tali limiti, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. 7 o dell'art. 17;
- l'accredito dell'importo dell'Operazione comporta il superamento del limite massimo di avvaloramento della Carta;
- la Carta è bloccata o sospesa per qualsivoglia ragione.

4. La sospensione e il recesso dal servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 16 relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.

articolo 7 – Sospensione della Carta

1. La Banca può sospendere o limitare l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa, al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La Banca

comunica la sospensione o la limitazione e le relative motivazioni al Titolare - se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo – verbalmente (anche per telefono), tramite SMS (se è attivo il Servizio Informativo SMS di cui all'art. 22 e sulla stessa utenza cellulare) o per iscritto, all'indirizzo indicato in contratto oppure tramite posta elettronica, salvo che ciò che sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine il Titolare deve comunicare un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

2. Sempre per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui il Supporto plastico è utilizzabile possono trattenere il Supporto plastico. In tali casi il Titolare è tenuto a prendere contatto con la Filiale.

articolo 8 – Consenso ed esecuzione delle Operazioni

1. Le Operazioni di prelievo possono essere effettuate presso gli sportelli automatici in cui è presente il marchio di uno dei circuiti cui la Carta è abilitata oppure presso le filiali della Banca. Il consenso all'esecuzione delle Operazioni di prelievo è dato:

- presso gli sportelli automatici mediante l'utilizzo del Supporto plastico e la digitazione del PIN;
- presso le filiali della Banca mediante presentazione di un apposito modulo sottoscritto dal Titolare, unitamente al Supporto Plastico, se richiesto, e ad un documento di identità in corso di validità.

Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono effettuate con le modalità previste all'art. 8bis.

2. Il consenso all'esecuzione delle Operazioni di pagamento è dato con una delle seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo del Supporto plastico e la digitazione del PIN;
- mediante l'utilizzo del Supporto plastico e l'apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'Esercente; in questo caso, la memoria di spesa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta sul Supporto plastico e sul presente contratto;
- mediante il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all'art. 9;
- mediante il Servizio MasterPass di cui all'art. 10;
- mediante semplice avvicinamento del Supporto plastico alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento del Supporto plastico; le Operazioni effettuate con questa modalità
 - sono convalidate mediante digitazione del PIN o firma della memoria di spesa;
 - possono essere effettuate senza digitazione del PIN e senza firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l'importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultima digitazione del PIN o dell'ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro; esse si intendono convalidate mediante il solo utilizzo del Supporto plastico abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;
- mediante il Servizio a distanza della Banca di cui il Titolare è utente;
- mediante semplice inserimento del Supporto plastico nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento del Supporto plastico alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo;
- mediante comunicazione all'Esercente dei:
 - Dati della Carta, in caso di Operazioni su supporto cartaceo (se la Carta è emessa con Supporto plastico), ordini per corrispondenza o ordini telefonici.
 - dati della carta virtuale di cui all'art. 9 comma 2, in caso di, ordini per corrispondenza o ordini telefonici.In questi casi, l'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Titolare, fermo comunque restando l'obbligo del Titolare di procedere al pagamento nei confronti della Banca;
- mediante il Servizio Pagamenti POS con Dispositivo mobile di cui all'art. 23.

3. Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento presso un Esercente (art. 2 comma 2, primo alinea) l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sulla Carta i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Titolare. La Banca al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sulla Carta.

4. Il Titolare deve esibire, su richiesta degli Esercenti, un documento di identità in corso di validità. Eseguita l'Operazione l'Esercente consegna copia della memoria di spesa. Nel caso di Operazioni con modalità contactless effettuate senza digitazione del PIN o firma della memoria di spesa quest'ultima è consegnata al Titolare solo su sua richiesta.

5. I rapporti contrattuali con gli Esercenti inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta, sono distinti e autonomi rispetto al contratto di emissione della Carta. La Carta potrebbe non essere accettata da alcuni Esercenti, ad esempio a causa dell'intervenuta revoca o sospensione della convenzione con l'Esercente.

6. Il consenso, una volta dato, è irrevocabile, salvo il caso previsto al successivo comma 7.

7. L'ordine di esecuzione di un'Operazione si considera ricevuto dalla Banca nel momento in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è stata effettuata. L'importo dell'Operazione di pagamento è accreditato all'intermediario dell'Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento utilizzato.

8. Nel caso in cui sia stato dato il consenso a un'Operazione da eseguirsi in data futura:

- la Banca può rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione dell'Operazione sin dal momento del consenso, riducendo di conseguenza il massimale disponibile della Carta;
- se il Titolare intende revocare il consenso deve farne richiesta direttamente all'Esercente poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l'esecuzione di tali Operazioni. La Banca non è responsabile dell'esito della richiesta di revoca presentata all'Esercente.

Articolo 8bis – Servizio Cash back

1. Il Servizio Cash back consente al Titolare di chiedere a un Esercente abilitato in Italia o, se la carta opera sul circuito MasterCard, anche all'estero di fornirgli contante nel contesto di un'Operazione di pagamento di importo superiore ad 1 euro effettuata tramite un POS fisico nei confronti dell'Esercente stesso. Tale richiesta deve essere fatta prima che il Titolare presti il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione. Il Titolare non può richiedere contante tramite il Servizio Cash back se l'Operazione è effettuata presso un Esercente appartenente alle categorie merceologiche indicate nel Foglio Informativo della Carta.

2. Il Titolare presta il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione di pagamento, comprensiva dell'importo del contante richiesto, con Autenticazione forte mediante:

- inserimento della Carta nelle apparecchiature POS e digitazione del PIN;
- avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza e digitazione del PIN;
- il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all'art. 23.

3. Il Titolare può effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back entro il "Limite giornaliero delle richieste di contante tramite il Servizio Cash back" indicato nei "Limiti operativi" in questo contratto. Tale limite:

- non è modificabile dal Titolare;
- è modificabile dalla Banca, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. 7 o dell'art. 17.

4. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 16 relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.

Articolo 8-ter - Esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti

1. Il Titolare può prestare il consenso all'esecuzione di una serie di Operazioni di pagamento ricorrenti. In tal caso, il consenso è rilasciato con le modalità indicate all'articolo 8, comma 2, punti primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono.

2. Le Operazioni sono disposte dall'Esercente sulla base del consenso rilasciato dal Titolare ai sensi del precedente comma 1.

3. L'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Titolare, fermo restando comunque l'obbligo del Titolare di procedere al pagamento nei confronti della Banca.

4. Se il Titolare intende revocare il consenso rilasciato ai sensi del precedente comma 1, deve farne richiesta direttamente all'Esercente, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l'esecuzione di tali Operazioni. La Banca non è responsabile dell'esito della richiesta di revoca presentata all'Esercente.

5. In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione della Carta, il Titolare deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all'Esercente con la massima sollecitudine.

Articolo 8-quater - Richiesta di rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali è stato prestato il consenso

1. Entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito della Carta, il Titolare può chiedere il rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali ha prestato il consenso, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- nel consenso all'Operazione non era indicato l'importo della stessa;
- l'importo dell'Operazione supera quello che il Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi.

2. La richiesta va fatta per iscritto e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in presenza di tale prova, la Banca rimborsa l'importo dell'Operazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in assenza di tale prova, la Banca non è tenuta al rimborso.

3. La Banca non è inoltre tenuta al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il Titolare ha rilasciato il consenso all'esecuzione dell'Operazione direttamente alla Banca;
- le informazioni sull'Operazione sono state messe a disposizione del Titolare almeno quattro settimane prima dell'addebito dell'Operazione.

Articolo 9 - Servizio Pagamenti sicuri internet

1. Il Servizio Pagamenti sicuri internet consente di fare Operazioni di pagamento presso Esercenti su internet con le modalità indicate in questo articolo.

2. Il Titolare può richiedere, tramite il Servizio a distanza, una o più carte virtuali. Le modalità per fare la richiesta e le tipologie di carte virtuali disponibili sono indicate nella guida del Servizio a distanza

3. Le Operazioni di Pagamento presso Esercenti su internet:

- possono essere effettuate digitando i dati della carta virtuale o della Carta e le credenziali di autenticazione indicate nella guida al Servizio a distanza; questa modalità è utilizzabile sui siti degli Esercenti certificati dal circuito di pagamento indicato sulla Carta come conformi ai protocolli di sicurezza previsti dalla normativa applicabile;
- possono essere effettuate digitando soltanto i dati della carta virtuale o della Carta nei casi indicati nel Foglio Informativo.

Ai dati della carta virtuale si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 12. Alle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti nel contratto del Servizio a distanza.

4. La sospensione e il recesso dal Servizio Pagamenti sicuri internet da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 16.

Articolo 10 – Servizio MasterPass

1. Il Servizio MasterPass consente di fare Operazioni su internet presso gli Esercenti abilitati utilizzando le credenziali di autenticazione del Servizio a distanza come indicato nella relativa guida.

2. L'utilizzo di MasterPass presuppone che la Carta sia collegata al Servizio a distanza; dal momento del collegamento della Carta al Servizio a distanza Masterpass è attivo e utilizzabile; se, quando la Carta viene collegata al Servizio a distanza, il Titolare ha già attivo MasterPass per altre carte e ne ha personalizzato le modalità di utilizzo come indicato nella guida del Servizio a distanza, le scelte di personalizzazione si applicano anche alla Carta.

3. il Titolare, tramite il Servizio a distanza, può in ogni momento disattivare la Carta da MasterPass, riattivarla, nonché modificare le scelte di personalizzazione.

4. Alle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza utilizzabili per le Operazioni mediante MasterPass si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti nel contratto del Servizio a distanza.

5. La sospensione e il recesso da MasterPass da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 16.

Articolo 11 - Registrazione delle operazioni

1. L'accredito e l'addebito sulla Carta relativo alle operazioni di caricamento (inclusi gli invii di denaro tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 6bis), di utilizzo e di estinzione è eseguito in base alle registrazioni effettuate, a seconda dei casi, dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione o dai sistemi informatici della Banca (o di società del Gruppo Intesa Sanpaolo).

Articolo 12 - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato – Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato

1. Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell'appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato dei Dati della Carta, del Supporto plastico o del PIN, il Titolare deve chiedere immediatamente il blocco della Carta con una delle seguenti modalità:

- a) telefonando, in qualunque momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita) e annotando il "numero di blocco" che viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;
- b) tramite il Servizio a distanza della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo
- c) segnalando nel più breve tempo possibile l'accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma.

Inoltre il Titolare deve:

- entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;
- entro due giorni lavorativi dal momento del blocco, inviare alla Banca, con le modalità sopra previste al punto b) e c) copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva.

2. La segnalazione è opponibile alla Banca:

- a) se effettuata con le modalità del punto a) del comma precedente, dal momento in cui il Titolare riceve il numero del blocco da parte dell'operatore;
- b) se effettuata con le modalità del punto b) del comma precedente dal momento in cui il Titolare riceve tramite il Servizio a distanza la comunicazione di avvenuto blocco;

- c) se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
- d) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:
 - dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l'orario di apertura dello sportello;
 - dalle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione, se la comunicazione perviene oltre l'orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).

3. La Carta bloccata non è più utilizzabile; per continuare a utilizzare la Carta il Titolare deve chiederne la sostituzione; la richiesta di sostituzione può essere fatta con una delle seguenti modalità:

- a) recandosi personalmente in Filiale;
 - b) tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.
- A seguito della richiesta sostituzione la Banca consegna al Titolare i Dati della Carta, il Supporto plastico ed il PIN con le modalità previste all'art. 4, comma 1.

Tuttavia, in caso di blocco a seguito di smarrimento, la Banca può consentire la rimozione del blocco se il Titolare comunica alla Banca stessa il ritrovamento del Supporto plastico, dei Dati della Carta o del PIN ; la comunicazione può essere fatta con le modalità previste in questo comma per la richiesta di sostituzione; la rimozione del blocco è efficace nei tempi comunicati dalla Banca al momento della ricezione della richiesta.

4. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'articolo relativo alla consegna e custodia dei Dati della Carta, del Supporto plastico e del PIN e al presente articolo con dolo o colpa grave.

Tuttavia, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita:

- se la Banca per l'esecuzione delle Operazioni non esige un'Autenticazione forte del Titolare;
- se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dal Titolare stesso prima di un'Operazione.

Inoltre, il Titolare non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto.

5. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Titolare non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo della Carta, salvo il caso di dolo del Titolare stesso.

Articolo 13 - Richiesta di rettifica

1. Nel caso di:

- Operazione per la quale non è stato prestato il consenso oppure derivante dall'utilizzo non autorizzato della Carta (indicate anche come "Operazioni non autorizzate");
- Operazione eseguita in modo inesatto;
- mancata esecuzione di un'Operazione;

il Titolare può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto al comma 2.

2. La richiesta deve essere presentata alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo senza indugio non appena il Titolare è in grado di rilevare l'Operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto oppure la mancata esecuzione dell'Operazione. Se il Titolare presenta la richiesta di rettifica per un'Operazione non autorizzata in un giorno non lavorativo o in un giorno lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il giorno lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito.

3. Il presente articolo si applica anche in caso di esecuzione inesatta o di mancata esecuzione di operazioni di caricamento della Carta; in questo caso il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di accredito.

Articolo 14 - Operazioni non autorizzate

1. Se l'Operazione risulta non autorizzata la Banca -entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell'Operazione, o riceve la richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 13 - rimborsa l'importo dell'Operazione sulla Carta, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Titolare previsti dall'art. 12 o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'Operazione. Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l'Operazione era stata autorizzata procedendo al riaddebito della Carta entro 120 giorni dalla data di rimborso. Dopo tale termine la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.

Articolo 15 - Mancata o inesatta esecuzione

1. La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione. Tuttavia la Banca non è responsabile:

- se l'ordine di pagamento non è pervenuto alla Banca dal circuito tramite il quale l'Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;

- se la Banca prova che l'intermediario dell'Esercente ha ricevuto l'importo dell'Operazione nei tempi previsti dall'art. 8, o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
- in caso di uso illecito della Carta da parte del Titolare.

2. La Banca, nel caso in cui sia responsabile in base al comma 1, se l'importo dell'Operazione è già stato addebitato sulla Carta, a seguito della richiesta ai sensi dell'art. 13, ripristina la situazione della Carta come se l'Operazione non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito sulla Carta dell'importo dell'Operazione.

3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione a credito della Carta la Banca è responsabile nei confronti del Titolare se è dimostrato che essa ha ricevuto:

- a) l'importo da caricare, o
- b) in caso di Operazioni tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 6bis, la conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita.

Questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo, nel caso sub a), o la conferma, nel caso sub b).

4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita sulla Carta l'importo dell'Operazione con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta

5. La Banca è inoltre responsabile delle eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.

6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Titolare oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

Articolo 16 – Durata e cessazione del contratto

1. Il contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Titolare può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla Banca con preavviso di almeno 15 giorni. La Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Titolare con preavviso di almeno due mesi. Il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso. La Banca può recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, dandone immediata comunicazione; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.

3. La Banca può altresì recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, dandone immediata comunicazione al Titolare; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.

4. La Banca blocca l'operatività della Carta nella data di cessazione del contratto. Il Supporto plastico deve comunque essere sempre restituito alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta.

5. Il rimborso dell'importo monetario residuo caricato sulla Carta deve essere richiesto dal Titolare alla Banca entro il termine di prescrizione ordinaria previsto dalla legge.

6. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.

Articolo 17 - Modifica delle norme e delle condizioni economiche

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.

2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Titolare comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.

3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Titolare, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Titolare è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta inviate dalla Banca.

Articolo 18 Comunicazione dell'avvenuta esecuzione - Comunicazioni periodiche o di modifica delle norme e delle condizioni economiche

1. La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascuna Operazione eseguita nonché del caricamento della Carta è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Titolare delle informazioni relative all'Operazione o al caricamento della Carta tramite i propri sportelli automatici abilitati o il Servizio a distanza. Il Titolare può chiedere che la comunicazione delle Operazioni eseguite, incluse quelle di caricamento della Carta, sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione delle informazioni relative alle Operazioni registrate sulla Carta nei trenta giorni precedenti; al fine di visualizzare tali informazioni, il Titolare deve:

- utilizzare il Supporto plastico e il PIN presso uno sportello automatico abilitato della Banca o delle Banche del Gruppo
- accedere al Servizio a distanza della Banca cui la Carta è collegata.

2. Le altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria, incluse le comunicazioni delle modifiche di cui all'art. 17, sono rese disponibili dalla Banca tramite il Servizio a distanza; in alcuni casi, sono inviate dalla Banca all'indirizzo del Titolare indicato in contratto.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo si intendono ricevute dal giorno successivo a quello in cui sono messe a disposizione presso gli sportelli automatici abilitati o sul Servizio a distanza. È onere del Titolare verificare tempo per tempo le comunicazioni ed eventualmente trasferirle su supporto durevole.

4. Il Titolare può chiedere alla Banca di ricevere le predette comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo indicato in contratto.

Articolo 19 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Titolare può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul Sito.

2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Il Titolare e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 19 bis – Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi on line

1. Se il contratto è concluso on line, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente residente nell'Unione Europea, o in uno dei Paesi indicati nel Foglio Informativo, può anche utilizzare la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) di cui al Regolamento UE n. 524/2013, sviluppata e gestita dalla Commissione europea.

Sulla Piattaforma ODR – che è accessibile al seguente link <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> - è disponibile anche l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i quali la Banca e il Cliente potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione della controversia. La Banca ai sensi dell'art.14 del citato Regolamento comunica il seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.reclami@intesasanpaolo.com

Articolo 20 - Copia del contratto

1. Il Titolare ha diritto di ricevere a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.

Articolo 21 – Lingua del Contratto – Legge applicabile – Sanzioni – Foro competente

1. La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.

2. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario.

4. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto si applica il Foro indicato nel documento contrattuale originariamente sottoscritto. Nel caso in cui il Titolare rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Titolare stesso.

Articolo 21bis – Consenso del Titolare all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs. 11/2010, il Titolare presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.

Articolo 22 - Servizio informativo SMS – Altri servizi informativi

1. Il servizio informativo SMS prevede l'invio, sull'utenza cellulare indicata all'atto dell'attivazione del servizio, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Il messaggio può indicare il saldo disponibile della Carta. Il costo dei messaggi ricevuti è addebitato direttamente dal gestore telefonico secondo le proprie tariffe. L'elenco aggiornato dei

gestori telefonici tempo per tempo abilitati al servizio informativo SMS è riportato nel Foglio informativo della Carta.

2. Il servizio informativo SMS può essere attivato al momento del rilascio della Carta oppure successivamente, per iscritto in Filiale o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo.

3. Il servizio informativo SMS può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite SMS all'utenza indicata, mediante il Servizio a distanza o per posta ordinaria.

4. La disattivazione del servizio informativo SMS può essere richiesta in qualsiasi momento per iscritto alla Filiale o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo. Nei rapporti tra Cliente e Intestatario valgono le seguenti regole:

- se la disattivazione è richiesta dal Cliente e il servizio era stato attivato dall'Intestatario diverso dal Cliente, il Cliente deve preventivamente acquisire dall'Intestatario l'autorizzazione scritta alla disattivazione;
- se la disattivazione è richiesta dall'Intestatario, diverso dal Cliente, e il servizio era stato attivato dal Cliente, l'Intestatario deve preventivamente acquisire dal Cliente l'autorizzazione scritta alla disattivazione.

La Banca non ha tuttavia l'onere di verificare il rilascio della suddetta autorizzazione.

5. Il servizio informativo via email prevede l'invio, all'indirizzo di posta elettronica indicato alla Banca al momento dell'attivazione del servizio, di un messaggio ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Al servizio informativo via email si applicano i commi precedenti relativi al servizio informativo SMS, ad eccezione dell'indicazione nel messaggio del saldo disponibile della Carta e della possibilità per l'Intestatario di chiedere la disattivazione del servizio attivato dal Cliente, e viceversa.

6. Il servizio informativo via app prevede l'invio, mediante l'applicazione software del Servizio a distanza installata sul Dispositivo mobile dell'Intestatario, di un messaggio ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'Operazione di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Nel messaggio non è indicato il saldo disponibile della Carta. Le modalità di attivazione e disattivazione del servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza. Il servizio informativo via app può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite il Servizio a distanza.

7. I servizi informativi di cui ai precedenti commi 5 e 6 richiedono una connessione dati attiva e sono gratuiti, salvo eventuali oneri dovuti dall'Intestatario a terzi per la connessione dati.

Articolo 23 – Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile

1. Il Servizio consente al Titolare di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per effettuare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti abilitati al Servizio, che espongono i marchi dei circuiti di pagamento indicati sulla Carta.

2. Per l'utilizzo del Servizio, il Titolare deve:

- essere titolare del Servizio a distanza;
- disporre di un Dispositivo mobile con le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nella guida del Servizio a distanza e installare sul Dispositivo mobile – se non già presenti sullo stesso -le applicazioni di pagamento indicate nella guida; tali applicazioni possono essere della Banca o di soggetti terzi convenzionati con la Banca stessa; e
- attivare e configurare il Servizio tramite le apposite funzioni disponibili sulle applicazioni di cui al precedente punto; le modalità di attivazione, configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di modifica delle scelte di configurazione e di disattivazione del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.

3. Il Titolare presta il proprio consenso alle Operazioni di pagamento effettuate con il Servizio con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza; tali modalità variano in base alle caratteristiche dell'Operazione (es. a seconda che l'Operazione sia effettuata presso POS o sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti; a seconda del circuito di pagamento, del Dispositivo mobile e dell'applicazione di pagamento utilizzati; a seconda dell'importo dell'Operazione) e alla configurazione del Servizio, e prevedono:

- l'uso di una delle applicazioni di pagamento installate sul Dispositivo mobile; e
- l'inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione scelte dal Titolare nella fase di configurazione del Servizio.

In caso di Operazioni di pagamento presso i POS:

- in luogo dell'inserimento delle credenziali sul Dispositivo mobile, al Titolare può essere richiesto di digitare il PIN della Carta sul POS;
- l'Esercente può chiedere al Titolare di firmare anche la memoria di spesa stampata dal POS;
- possono essere effettuate senza inserimento delle credenziali, digitazione del PIN e firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l'importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultimo inserimento delle credenziali, dell'ultima digitazione del PIN o dell'ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro.

4. Per esigenze tecniche, il numero della Carta riportato nelle comunicazioni relative ai pagamenti con il Servizio può essere diverso da quello riportato sulla Carta.

5. Al Dispositivo mobile e alle credenziali di autenticazione create dal Titolare nella configurazione del Servizio si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 12; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.

6. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 16.

Sezione TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI

Articolo 24 - Servizi di informazione sui conti

1. Il Titolare può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione alla Carta se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Titolare è intestatario del Servizio a distanza tramite internet cui la Carta è collegata e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

2. Le informazioni sulla Carta che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.

3. La Banca può rifiutare l'accesso alla Carta alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato alla Carta medesima da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Titolare verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Titolare deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso alla Carta alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

4. In ogni caso la Banca, se riceve dal Titolare la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l'accesso alla Carta alla Terza Parte. Il Titolare può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida al Servizio a distanza a cui la Carta è collegata.

5. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

ALTRI DOCUMENTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N.100070000090 CARTA FLASH-FLASH VISA PAYWAVE

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Flash e Flash Visa Paywave tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva n°100070000090.

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di Assicurazione.

ASSICURAZIONE: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto.

ASSICURATO: il titolare della Carta Flash e Flash Visa Paywave, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: le Carte prepagate Flash e Flash Visa Paywave valide ed emesse da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

POLIZZA COLLETTIVA: polizza N. 100070000090 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

RISCHIO: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. -

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:

Sezione A - Garanzia "Safe on Line"

Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo

Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le carte assicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

Per le carte emesse dal 01/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata a condizione che i Premi di Assicurazione siano regolarmente pagati, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.

La compagnia anche dopo il recesso si impegna a mantenere la copertura fino alla scadenza annua contrattuale della Carta

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del Premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di Assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Circostanze del Rischio

a) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione o sulla quantificazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1983 e 1894 del Codice Civile).

b) Aggravamento del Rischio

La Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione pitta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 del Codice Civile).

Art. 8 - Periodo per effettuare la Denuncia.

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento Assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile Indennizzo In caso di Sinistro si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 9 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è competente il Foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - GARANZIA SAFE ON LINE

La Garanzia "Safe on Line" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Flash e Flash Visa Paywave tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N. 100070000090. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.

ASSICURATO: il titolare della Carta Flash e Flash Visa Paywave, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in

qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: le Carte prepagate Flash e Flash Visa Paywave valide ed emesse da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata.

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente

(*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata emessa dalla Contraente, ed il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00 **ad eccezione di:**

- **animali, piante e fiori;**
- **Gioielli, ivi compresi gli orologi;**
- **denaro contante, valuta estera, traveller's' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negozi bili;**
- **beni di consumo, cibi o bevande;**
- **qualsiasi oggetto venduto come parte di un Intero (*2);**
- **veicoli motorizzati nuovi o usati;**
- **telefoni cellulari;**
- **biglietti di trasporto (aereo, treno etc.);**
- **dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software, ecc.);**
- **servizi on Line; ,**
- **dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software, ecc.);**
- **beni acquistati per essere rivenduti;**
- **beni acquistati su vendite all'asta.**

(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, Il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) Paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tali caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

VENDITORE: azienda che commercializza prodotti su internet.

TERRITORIO DEL VENDITORE: la garanzia "Safe on Line" copre tutti gli acquisti on line su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all'indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi in contatto con il sito internet.

TERRITORIO DI INVIO DEI BENI ASSICURATI: i Beni Assicurati devono essere consegnati in Italia.

NON CONFORME: il bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un guasto che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. **L'Assicurato deve notificare la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del bene acquistato.**

NON SPEDITO: il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata.

PAGAMENTO ON LINE: qualsiasi pagamento on line fatto con una Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul conto corrente.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Safe on Line".

Art. 10 - Oggetto della Garanzia Safe on Line

La garanzia "Safe on Line" rimborsa gli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una disputa non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:

1) caso di non conformità:

- a) il bene acquistato on line non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il Venditore" si rifiuta di sostituirlo
oppure

b) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto.

Il bene è considerato non conforme per I termini e le condizioni di questa garanzia quando:

I. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli Invia un bene In sostituzione o rimborsa l'Assicurato: in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditore Il bene acquistato;

II. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca Indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato - nei limiti dei massimali previsti.

III. Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Intesa Sanpaolo Assicura ed il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti. Il Bene Assicurato deve essere inviato a: **Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57-20159 Milano**

2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:

- la garanzia Safe on Line rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.

Art. 11 - Massimale

Il massimale per Assicurato è di Euro 1.000,00 per richiesta di rimborso e per Anno Assicurato.

Art. 12 - Esclusioni della Garanzia Safe on Line

Sono In ogni caso escluse dalla presente garanzia le richieste di risarcimento derivanti da:

- danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato;
 - danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso Improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore, furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erroneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle Istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.);
 - danni al prodotto verificati si durante il trasporto con qualsiasi mezzo;
 - guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non;
 - danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore;
- Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:
- la mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della Società incaricate delle spedizioni;
 - il ritardo nella Consegna;
 - i prodotti con numero Identificativo rimosso o alterato;
 - I prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi In leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;
 - le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del **Produttore o del distributore.**

Art. 13 - Sinistri. Obblighi, dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà notificare l'accaduto al Servizio liquidazione Danni di Intesa Sanpaolo Assicura.

In caso di Sinistro riferirsi all' Art. 19 della Sezione D - Denuncia di Sinistro.

SEZIONE B - ESCLUSIONI GENERALI

Art. 14-Esclusioni Generali

La Società non liquiderà alcun Indennizzo per danni a cose o 'persone derivanti da:

- qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
- guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o I ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.
- disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.

SEZIONE C - LIQUIDAZIONE SINISTRI

Art. 15-Arbitrato - Perizia

Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o Intesa Sanpaolo Assicura possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'Assicurato può nominare il proprio perito di fiducia. Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.

Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincolante per le parti. Il perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Intesa Sanpaolo Assicura pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e Intesa Sanpaolo Assicura divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.

Questa Assicurazione non andrà in alcun modo a beneficio, direttamente o indirettamente, di qualsiasi vettore o altro depositante.

Art. 16 - Surrogazione. Citazione di Terzi in giudizio

Nella misura in cui Intesa Sanpaolo Assicura liquida per una perdita subita da un Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura subentra all'Assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione".

L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di Intesa Sanpaolo Assicura nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando Intesa Sanpaolo Assicura subentrerà nei diritti dell'Assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura stessa.

Art. 17- Liquidazione del danno

Relativamente alla liquidazione del danno:

- Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;
- In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;
- La ricevuta della liquidazione del Sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al Sinistro. Avvenuta la liquidazione l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio. Se i beneficiari dell'Assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.

Art. 18- Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.

In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del Sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse Assicurato.

Ai sensi della presente polizza per "Pratica Completa" si intende la pratica inerente al Sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia Sinistro e Prove Documentali.

SEZIONE D - DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 19- Denuncia di Sinistro.

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, dovrà:

- notificare l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di Intesa Sanpaolo Assicura
- inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio
55/57- 20159 Milano**

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Via San Francesco D'Assisi, 10
10122 Torino
Fax +39 011.093.00.15
email: reclami@intesasanpaoloassicura.com
email: reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione **Guida ai reclami > Come presentare un reclamo**.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: +39 06.42133206
Indirizzo e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.Europa.eu/internal_market/finervices-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L' "INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasampaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasampaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi¹, sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

¹ Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc), ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri;

informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici

Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI). Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso. L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

AVVERTENZE FINALI

- Le seguenti funzioni non sono al momento disponibili: richiesta della carta priva di Supporto plastico di cui all'art.2 comma 1; servizio di ricarica automatica di cui all'art.6 comma 2.

- L'attivazione delle funzioni al momento ancora non disponibili sarà resa nota sul Sito; è possibile in qualsiasi momento ottenere informazioni sull'attivazione delle suddette funzioni rivolgendosi ad una filiale della Banca.
- Il Servizio Cash Back di cui all'art. 8bis è al momento disponibile solo in Italia e senza la funzionalità "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile" di cui all'art. 23; l'attivazione del Servizio Cash Back mediante la funzionalità "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile" e all'estero sarà resa nota sul Sito della Banca.
- Alla Carta è connessa l'attivazione della seguente polizza assicurativa: POLIZZA COLLETTIVA N. 100070000090 emessa da INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A. e stipulata dalla Banca per conto del Titolare.